



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 22.6.2009
COM(2009) 287 definitivo

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla conclusione, da parte della Comunità europea, dell'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Turkmenistan, dall'altra

RELAZIONE

- (1) Il 10 novembre 1999 è stato firmato l'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Turkmenistan, dall'altra. Diversi anni fa, la Commissione aveva inviato al Consiglio una proposta con cui chiedeva la conclusione dell'accordo. Nutrendo qualche preoccupazione per il rispetto dei diritti umani, però, il Consiglio aveva deciso di chiedere anche il parere del Parlamento europeo (PE).
- (2) Solo nell'aprile dell'anno in corso, il PE ha espresso parere favorevole all'accordo. Tuttavia, dal 1999 ci sono stati due processi di allargamento e il riconoscimento di diverse nuove lingue ufficiali dell'UE. Di conseguenza, è stato necessario aggiornare la proposta originale della Commissione allo scopo di tenere conto delle nuove lingue ufficiali della Comunità. È previsto uno scambio di lettere tra la Comunità europea e il Turkmenistan che modifica l'accordo relativamente alle versioni linguistiche facenti fede, mediante il quale il Turkmenistan accetta le versioni linguistiche.
- (3) La Commissione propone quindi che il Consiglio concluda l'accordo interinale a nome della Comunità europea e dei suoi Stati membri.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla conclusione, da parte della Comunità europea, dell'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Turkmenistan, dall'altra

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, prima frase,

vista la proposta della Commissione¹,

visto il parere del Parlamento europeo²,

considerando quanto segue:

- (1) in attesa dell'entrata in vigore dell'accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Turkmenistan, dall'altra, firmato a Bruxelles il 25 maggio 1998, occorre approvare, a nome della Comunità europea, l'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Turkmenistan, dall'altra, firmato a Bruxelles il 10 novembre 1999.
- (2) Occorre che, mediante la conclusione dello [scambio di lettere tra la Comunità europea e il Turkmenistan recante modifica dell'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Turkmenistan, dall'altra, relativamente alle versioni linguistiche facenti fede] l'articolo 31 dell'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali venga modificato allo scopo di tener conto delle nuove lingue ufficiali di cui la Comunità si è dotata dopo la firma di detto accordo,

DECIDE:

Articolo 1

A nome della Comunità europea sono approvati l'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, la Comunità europea del carbone e

¹ GU C [...] del [...], pag. [...].

² GU C [...] del [...], pag. [...].

dell'acciaio e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Turkmenistan, dall'altra, insieme con gli allegati, il protocollo e le dichiarazioni ad esso relativi e lo [scambio di lettere tra la Comunità europea e il Turkmenistan recante modifica dell'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Turkmenistan, dall'altra, relativamente alle versioni linguistiche facenti fede], che modifica l'articolo 31 di detto accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali.

I testi suddetti sono acclusi alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare le persone abilitate a firmare lo scambio di lettere a nome della Comunità europea.

Articolo 3

Il presidente del Consiglio procede alla notifica di cui all'articolo 32 dell'accordo interinale a nome della Comunità europea.

Articolo 4

La presente decisione ha effetto a decorrere dal giorno della sua adozione.

Fatto a Bruxelles,

*Per il Consiglio
Il Presidente*

ALLEGATO

Scambio di lettere tra la Comunità europea e il Turkmenistan recante modifica dell'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Turkmenistan, dall'altra, relativamente alle versioni linguistiche facenti fede

A. Lettera della Comunità europea

Signor Ambasciatore,

L'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Turkmenistan, dall'altra, è stato firmato il 10 novembre 1999.

L'articolo 31 dell'accordo interinale indica quali versioni linguistiche dell'accordo facenti fede le versioni linguistiche danese, finnica, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese, tedesca e turkmena.

A seguito dell'incremento del numero delle lingue ufficiali delle Istituzioni della Comunità europea, in particolare a seguito dell'adesione di 12 nuovi Stati membri all'Unione europea dopo la firma dell'accordo interinale, è necessario che anche le versioni linguistiche bulgara, ceca, estone, irlandese, lettone lituana, ungherese, maltese, polacca, rumena, slovacca e slovena dell'accordo interinale siano considerate quali versioni linguistiche dell'accordo interinale facenti fede e che l'articolo 31 dell'accordo interinale sia modificato opportunamente.

Queste ulteriori versioni linguistiche sono allegate alla presente lettera.

Le sarei grato se volesse esprimere l'accettazione da parte del Turkmenistan delle versioni linguistiche allegate quali versioni linguistiche dell'accordo interinale facenti fede nonché il consenso del Turkmenistan all'opportuna modifica dell'articolo 31 dell'accordo interinale.

Il presente strumento entra in vigore il giorno della firma.

La prego di accettare, Signor Ambasciatore, l'espressione della mia profonda stima.

Per la Comunità europea

B. Lettera del Turkmenistan

Signor Direttore generale,

mi prego comunicarLe di aver ricevuto la Sua lettera [datata ...], insieme con le allegate versioni linguistiche dell'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Turkmenistan, dall'altra, così redatta:

"[copia del testo della lettera della Comunità]"

Ho l'onore di esprimere l'accettazione da parte del Turkmenistan delle versioni linguistiche allegate a detta lettera quali versioni linguistiche dell'accordo interinale facenti fede nonché il consenso del Turkmenistan all'opportuna modifica dell'articolo 31 dell'accordo interinale.

Come indicato nella Sua lettera, il presente strumento entra in vigore il giorno della firma.

La prego di accettare, Signor Direttore generale, l'espressione della mia profonda stima.

Per il Turkmenistan